Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 giugno 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 296ª seduta pubblica, per mercoledì 19 giugno 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (*approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* MARTINELLI (1678).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (*approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* SANTI (1681).

(4765)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1974, n. **223.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regio decreto 20 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

La statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto il seguente:

Diritto regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1974

Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 17. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto e, in particolare, il comma primo, n. 5, dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto sopramenzionato;

Vista la nota n. 202884/40 in data 17 dicembre 1973 con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Francesco Tenore, dirigente superiore, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in sostituzione del dott. Cesare Marinucci, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Francesco Tenore, dirigente superiore, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Cesare Marinucci, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

BERTOLDI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1974

Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 306

(4508)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1973.

Determinazione dei costi del personale p. t. per prestazioni rese a terzi e delle quote per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 269;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 708;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232, sulle norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413;

Visto l'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413, e di stabilire le quote per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre amministrazioni statali, società, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali computata al 15% sull'ammontare complessivo delle spese per i lavori e per le prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale fissate in L. 18.000 giornaliere per il personale « impiegati » ed in L. 12.000 giornaliere per il personale « agenti ».

Per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota di surrogazione è fissata in L. 2.700, per ogni ora o frazione di ora, per il personale « impiegati » e in L. 1.800, per ogni ora o frazione di ora, per il personale « agenti ».

Da tali quote restano esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità per il servizio serale e notturno e le indennità di missione e relative spese di trasporto, il cui rimborso può essere richiesto sulla base delle tariffe e diarie fissate dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il materiale impiegato il rimborso da parte dei terzi avviene in base ai prezzi correnti di mercato.

Art. 2.

Nelle prestazioni che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre amministrazioni, statali, società, enti diversi e privati, le quote per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono fissate nel modo che segue:

autovetture: spesa fissa giornaliera L. 1.000, spesa chilometrica L. 35;

veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera lire 770, spesa chilometrica L. 29;

veicoli da oltre 6, fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 1.200, spesa chilometrica L. 33;

veicoli da oltre 20, fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 1.800, spesa chilometrica L. 42;

veicoli oltre i 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 2.700, spesa chilometrica L. 55;

veicoli speciali e con rimorchio, spesa fissa giornaliera L. 3.950, spesa chilometrica L. 72.

La quota per l'uso dell'automezzo non comprende quella per l'autista che dovrà essere sempre aggiunta in base alla quota di surrogazione della relativa carriera.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1974
Registro n. 34 *Poste, foglio n.* 341

(4717)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1974.

Integrazione del decreto ministeriale 7 settembre 1972, concernente la determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative

industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto n. 244863 del 23 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 400, con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 10, tredicesimo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la misura dei tassi agevolati da praticare sui finanziamenti;

Visto il decreto interministeriale n. 247700 del 10 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1972, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 44, con il quale è stato determinato il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da calcolarsi sulla base del tasso massimo del 9,85 % per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis) e del 9,75 % per tutti gli altri istituti;

Visto il successivo decreto n. 189197 del 7 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 126, con il quale è stato determinato il concorso annuo negli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da calcolarsi sulla base del tasso del 9,10 % per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis) e del 9 % per tutti gli altri istituti;

Ritenuta la opportunità di stabilire che l'anzidetto contributo, calcolato in base al tasso del 9,10 %, deve essere corrisposto sulle obbligazioni autorizzate dalla Banca d'Italia successivamente alla comunicazione agli istituti speciali meridionali da parte della Banca stessa del predetto tasso base del 9,10 %, mentre, per le obbligazioni autorizzate anteriormente alla cennata comunicazione, si applica il tasso base massimo del 9,85 %, di cui al menzionato decreto del 10 giugno 1972;

Considerato che occorre, pertanto, provvedere alla integrazione del citato decreto n. 189197 del 7 settembre 1972;

Decreta:

L'art. 1 del decreto interministeriale n. 189197 del 7 settembre 1972 è sostituito con il seguente:

« Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per gli istituti speciali meridionali (Isveimer, Irfis e Cis), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 9,10 % e la rata prevista nel piano d'ammortamento calcolato al tasso agevolato;

per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse del 9 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo verrà corrisposto sulle singole operazioni di finanziamento deliberate dopo la data del 7 settembre 1972 ovvero, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle obbligazioni per le quali le condizioni di collocamento siano state autorizzate dalla Banca d'Italia successivamente alla comunicazione agli istituti speciali meridionali, da parte della Banca stessa, del predetto tasso base del 9,10 per cento.

Sulle obbligazioni per le quali le condizioni di collocamento siano state autorizzate dalla Banca d'Italia anteriormente alla predetta comunicazione, verrà concesso un contributo calcolato in base al tasso massimo del 9,85 %, di cui al decreto del 10 giugno 1972 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1974

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1974
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 219

(4598)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1974.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di alcune opzioni a scadenza ed al termine del differimento nonché di condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Piemontese vita », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Piemontese vita », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, di due tariffe complementari da abbinare a tariffe con adeguamento, di alcune opzioni e delle relative condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, le due tariffe complementari da abbinare a tariffe con adeguamento, le opzioni e le relative condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « La Piemontese vita », con sede in Torino:

tariffa n. 68 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa n. 69 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da una epoca prestabilita qualora l'assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

tariffa n. 20 R, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurata sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa n. 2 R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

tariffa n. 7 R (3 %), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, per durata di 10 o 15 anni, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariff. vita intera e mista con adeguamento;

tariffa n. 7 R-*bis*, relativa all'assicurazione complementare, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare alle tariffe vita intera e mista con adeguamento;

tariffa n. 60 R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita l'assicurato;

tariffa n. 65 R (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

tariffa n. 66 R, relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

tariffa n. 66 R (II), relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzioni al termine del differimento per la conversione della rendita adeguabile in un capitale, pari ai premi versati e in una rendita adeguabile ridotta o in un capitale in contanti;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita adeguabile, a premio annuo costante, con controassicurazione;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio e prestazioni adeguabili, con controassicurazione;

condizioni particolari di polizza per le assicurazioni vita intera e mista, a premio annuo costante, adeguabili, nonché per la rendita vitalizia immediata adeguabile.

Roma, addì 8 maggio 1974

p. *Il Ministro*: Di Vagno

(4738)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Approvazione nei confronti dell'Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale S.r.l., in Milano, di una nuova tariffa per l'assicurazione « frontiera » e per il rilascio « carte verdi » di frontiera in uscita per brevi periodi di tempo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto l'art. 2 del decreto 26 maggio 1971 con il quale l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.) di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione internazionale S.r.l., con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e nel contempo è stato autorizzato ad organizzare un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione « frontiera » di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 con il quale sono state approvate all'Ufficio centrale italiano le tariffe dei premi per l'assicurazione « frontiera » e per il rilascio ai valichi italiani di confine di « carte verdi » per periodi di breve durata;

Visto l'art. 6 della direttiva 24 aprile 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee, in base al quale ogni Stato membro della Comunità si è impegnato ad ammettere alla circolazione nel proprio territorio i veicoli abitualmente stazionanti in Stati terzi soltanto se i danni suscettibili di essere causati dagli stessi siano coperti per tutto il territorio della C.E.E. alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto.

Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1974 con il quale sono state approvate le condizioni generali del nuovo testo della polizza relativa all'assicurazione « frontiera » con validità estesa al territorio di tutti gli Stati facenti parte della C.E.E.;

Viste le relazioni tecniche e gli altri documenti con i quali l'Ufficio centrale italiano ha corredato la sua richiesta di approvazione, per conto delle imprese aderenti ai rispettivi servizi, delle nuove tariffe dei premi per la speciale assicurazione « frontiera » e per il rilascio ai posti italiani di confine del certificato internazionale di assicurazione denominato « carta verde » per periodi di breve durata (8, 15 e 30 giorni) agli utenti di veicoli a motore provenienti dall'Italia e diretti verso Stati esteri;

Considerato che tali tariffe dei premi a seguito della istruttoria effettuata risultano rispondenti alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dal relativo regolamento di esecuzione, in rapporto altresì alla maggior estensione ed ampiezza dei rischi assunti;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi per la speciale assicurazione « frontiera » valida per tutto il territorio della Comunità economica europea nonché per il rilascio delle « carte verdi » di frontiera per periodi di breve durata (8, 15 e 30 giorni) agli utenti di veicoli a motore provenienti dall'Italia e diretti verso Stati esteri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

(4683)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro;

Considerato che un componente del comitato è cessato dalla carica per dimissioni;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente nel comitato predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Taras è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Nunzio Penna, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4522)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara;

Considerato che un componente del comitato è cessato dalla carica per dimissioni;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente nel comitato predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Alceo Orlandi è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Novara in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del sig. Santi Trimboli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4521)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Concamarise (Verona), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Concamarise (Verona), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4733)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1974.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo di Ostiano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 6 febbraio 1974 alla Società cooperativa di consumo di Ostiano, con sede in Ostiano (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo di Ostiano, con sede in Ostiano (Cremona), costituita per rogito notaio avv. Luigi Valcarenghi in data 9 ottobre 1945, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Amedeo Cocchetti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4641)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, con effetto dal 3 agosto 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1973, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 26 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4715)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973 e 4 giugno 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 26 giugno 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1974, riguardante il regolamento per la compilazione dei rapporti informativi e la formulazione dei giudizi complessivi per gli impiegati delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 27 maggio 1974, all'art. 4, al n. 1) Osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio invece di «...fino a punti *12*», leggasi «...fino a punti *32*».

(4757)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 303 del 13 maggio 1974 relativo alle banconote in «franchi francesi».

(4720)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazioni di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e rettifica dei dati catastali relativi.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 6 marzo 1974, n. 6441/4345, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974, registro n. 9 Agricoltura, foglio n. 212, sono stati modificati in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 13 luglio 1971, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 16 settembre 1951, n. 1011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227/s.o. del 3 ottobre 1951, concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta Zurlo Gaetano e Antonio fu Rodolfo, di terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), della superficie di ettari 537.38.60, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati altresì disposti:

a) le riliquidazioni in via definitiva, per i suddetti terreni, dell'indennità di espropriazione, pari a L. 36.828.670 (lire trentaseimilioniottocentoventottomilaseicentosettanta) e degli interessi, pari a L. 15.905.373 (lire quindicimilioninovecentocinquemilatrecentosettantatre), da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, redimibile 5%, emessi in forza dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del valore nominale, rispettivamente, di L. 36.825.000 e di L. 15.905.000, giusta l'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

b) il recupero, a carico della ditta sopra indicata, della differenza tra il saldo netto dell'indennità da recuperare e il saldo netto degli interessi dovuti, pari a L. 565.000, oltre l'importo delle cedole maturate sui titoli non dovuti.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione della suddetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 3 agosto 1971.

(4689)

Con decreto ministeriale 6 marzo 1974, n. 6443/4347, registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1974, registro n. 9 Agricoltura foglio n. 213, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 23 febbraio 1972, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 15 luglio 1951, n. 688, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195/s.o. del 27 agosto 1951, concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta Compagna Francesco di Piero, di terreni siti in agro del comune di Villapiana (Cosenza), della superficie di ettari 279.15.03, trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati altresì disposti:

a) la riliquidazione in via definitiva dell'indennità di espropriazione per i suddetti terreni, in L. 6.731.502,45 (lire seimilionisettecentotrentunomilacinquecentodue e cent. 45), da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, redimibile 5%, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per il valore nominale di L. 6.730.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70;

b) il recupero, a carico della ditta sopra indicata, della differenza tra l'ammontare dell'indennità e degli interessi precedentemente corrisposti in forza del decreto ministeriale 10 gennaio 1957, n. 2524/428, e l'indennità definitiva come sopra determinata, e relativi interessi, per complessive L. 75.345, oltre l'importo delle cedole maturate sui titoli non dovuti.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione, la determinazione dell'indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 10 marzo 1972.

(4690)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lercara Friddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di di Lercara Friddi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1675/M)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1676/M)

Autorizzazione al comune di Aliminusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Aliminusa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.008.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1677/M)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Villarosa (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(1678/M)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100 000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1679/M)

Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1680/M)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1974, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 165, è stato respinto in conformità del parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto in data 9 marzo 1971 dall'allora direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Brenna dott. Alamanno, avverso il decreto ministeriale 17 ottobre 1969 con il quale veniva disposta la promozione ad ispettore generale di quattro suoi colleghi, in correlazione allo scrutinio per merito comparativo tenuto dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 17 ottobre 1969.

(4633)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 146, il ricorso straordinario proposto dal signor Elmo Venturini è stato parzialmente accolto.

(4388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi dell'11 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	652,35	652,35	652,30	652,35	643 —	652,30	652,15	652,35	652,35	652,35
Dollaro canadese	676,10	676,10	675,25	676,10	668 —	676,10	676,50	676,10	676,10	676,10
Franco svizzero	217,45	217,45	217 —	217,45	214,50	217,45	217 —	217,45	217,45	217,45
Corona danese	108,40	108,40	108,50	108,40	107,50	108,50	108,35	108,40	108,40	108,40
Corona norvegese	120,13	120,13	120 —	120,13	118 —	120,15	120,15	120,13	120,13	120,13
Corona svedese	149,43	149,43	149,50	149,43	147 —	149,45	149,30	149,43	149,43	149,43
Fiorino olandese	245,82	245,82	245,75	245,82	241 —	245,80	245,80	245,82	245,80	245,82
Franco belga	17,1850	17,185	17,19	17,1850	16,80	17,20	17,18	17,1850	17,18	17,13
Franco francese	132,74	132,74	132,60	132,74	131,50	132,75	132,84	132,74	132,74	132,74
Lira sterlina	1561,85	1561,85	1562 —	1561,85	1540 —	1561,80	1560,50	1561,85	1561,85	1561,85
Marco germanico	258,63	258,63	258,25	258,63	252,50	258,65	258,75	258,63	258,63	258,63
Scellino austriaco	35,9350	35,985	35,98	35,9350	35,25	35,95	35,97	35,9350	35,98	35,98
Escudo portoghese	26,45	26,45	26,38	26,45	25,05	26,40	26,48	26,45	26,45	26,45
Peseta spagnola	11,40	11,40	11,45	11,40	11,25	11,45	11,43	11,40	11,40	11,40
Yen giapponese	2,37	2,37	2,30	2,37	2,25	2,37	2,3195	2,37	2,37	2,28

Media dei titoli dell'11 giugno 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	85,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,850
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,350
» 5 % (Ricostruzione)	88,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,200
» 5 % (Città di Trieste)	86,700
» 5 % (Beni esteri)	86,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,950
» 5,50 % » » 1968-83	87,225
» 5,50 % » » 1969-84	88,950
» 6 % » » 1970-85	91,325
» 6 % » » 1971-86	91,425
» 6 % » » 1972-87	91,325

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,650
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,825
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 giugno 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	652,25
Dollaro canadese	676,30
Franco svizzero	217,225
Corona danese	108,375
Corona norvegese	120,14
Corona svedese	149,365
Fiorino olandese	245,81
Franco belga	17,182
Franco francese	132,79
Lira sterlina	1561,175
Marco germanico	258,69
Scellino austriaco	35,977
Escudo portoghese	26,465
Peseta spagnola	11,415
Yen giapponese	2,345

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4601)

Vacanza della cattedra di alimentazione animale (corso di laurea in scienze produzione animale) presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di alimentazione animale (corso di laurea in scienze produzione animale), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4602)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, e vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4603)

Vacanza della cattedra di tecnica ed economia dei trasporti presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila degli Abruzzi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di L'Aquila degli Abruzzi, è vacante la cattedra di tecnica ed economia dei trasporti, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4604)

Vacanza della cattedra di teoria e storia della notazione musicale nel medioevo presso la scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la scuola di paleografia e filologia musicale dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di teoria e storia della notazione musicale nel medioevo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4605)

Vacanza della cattedra di diritto penale commerciale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di diritto penale commerciale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4606)

Vacanza della cattedra di genetica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di genetica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4607)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4608)

Vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina, è vacante la cattedra di storia contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4609)

Vacanza della cattedra di storia del cristianesimo presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di storia del cristianesimo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4610)

Vacanza della cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di agronomia generale e coltivazioni erbacee, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4611)

Vacanza della cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di fisica generale (corso di laurea in matematica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4612)

Vacanza della cattedra clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di clinica oculistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4613)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura inglese presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di lingua e letteratura inglese alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4614)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4615)

Vacanza della seconda cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia, è vacante la seconda cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4616)

Vacanza della seconda cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia, è vacante la seconda cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4617)

Vacanza della seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la seconda cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4618)

Vacanza della cattedra di alimentazione e nutrizione presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Parma (rettifica).

L'avviso di vacanza della cattedra di *alimentazione e nutrizione animale* presso la facoltà di medicina veterinaria della Università di Parma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 dell'8 maggio 1974, pag. 3208, deve essere riferito alla vacanza della cattedra di *alimentazione e nutrizione* presso la facoltà anzidetta.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4742)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, registro n. 16 Istruzione, foglio n. 230, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Mario Tarantino, avverso il provvedimento ministeriale n. 1053/div. V del 15 giugno 1970, con il quale veniva disposto il recupero di somme corrispostegli per ore di insegnamento prestate in eccedenza all'orario di cattedra.

(4743)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili dal 1° gennaio 1974 al 7 febbraio 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 3519/73, n. 21/74, n. 70/74, n. 127/74, n. 188/74 e n. 260/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-1-1974 al 27-1-1974	dal 28-1-1974 al 7-2-1974
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi	27.120,00	28.480,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi	27.120,00	28.480,00
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi	27.120,00	28.480,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi	27.120,00	28.480,00
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi	33.900,00	35.600,00
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi	33.900,00	35.600,00
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi	33.900,00	35.600,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi	33.900,00	35.600,00
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	13.560,00	14.240,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	—	—
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	14.373,60	15.094,40
11.02-B-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	18.984,00	19.936,00
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	—	—

(4436)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 24 maggio 1974 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Concamarise (Verona), secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Mario Tommasi, nato a Verona il 30 agosto 1919 è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Bruno Pernigo, nato a Quinto di Valpantena (Verona) il 22 agosto 1914, rag. Pietro Manni, nato a Verona il 5 agosto 1905, avv. Mario Tommasoli, nato a Verona il 18 giugno 1911, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana cattolica di Concamarise, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Concamarise (Verona), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nella premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Governatore: CARLI

(4740)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/355/29/V del 25 ottobre 1929, con il quale il cognome del sig. Antonio Kralj, nato a Trieste il 18 aprile 1872, venne ridotto in forma italiana di « Carli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Gioseffa Muzina ed ai figli Vittorio, Ernesto, Edoardo, Albina, Silvestro, Pietro e Angelo;

Vista la domanda di data 10 novembre 1973, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Livio Carli, nato a Trieste il 23 agosto 1939 e qui residente, Trebiciano 116, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kralj » (posseduto dal padre Vittorio prima dell'emanazione del nominato decreto);

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/355/29/V del 25 ottobre 1929 è revocato. Di conseguenza il cognome del sig. Livio Carli è restituito nella forma originaria di « Kralj ».

La predetta restituzione si estende anche al cognome « Carli », acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Maria Bele, nata a Zetale (Jugoslavia) il 3 marzo 1938, a seguito del matrimonio.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti della figlia Miriana Carli, nata a Lubiana (Jugoslavia) il 28 novembre 1963.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 3 giugno 1974

Il prefetto: DI LORENZO

(4695)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e di ricerca

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche n. 5 del 15 maggio 1974 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.12.7)

Bando di concorso a due borse di studio afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche e studi su storia della scienza e della tecnica nel settore delle onde elettromagnetiche, con particolare riguardo a Guglielmo Marconi.

(*Bando n.* 203.2.7)

Bando di concorso a due borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al comitato nazionale per le scienze fisiche, settore onde elettromagnetiche (centenario Marconiano).

(*Bando n.* 211.7.4)

Bando di concorso a due borse di ricerca per cittadini stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche e studi su storia della scienza e della tecnica nel settore delle radiocomunicazioni, con particolare riguardo a Guglielmo Marconi.

(4722)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria navale oppure ingegneria navale e meccanica.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria navale oppure ingegneria navale e meccanica, avranno luogo a Roma, alle ore 9 dei giorni 2 e 3 luglio 1974, presso la sala conferenze della stazione Termini, via Giolitti, 34.

(4701)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1973, registro n. 58 Istruzione, foglio n. 250, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 ottobre 1973, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano;

Considerato che, tra i titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso, non sono stati compresi i diplomi di laurea in chimica e in scienze geologiche, materie strettamente attinenti al programma d'esame;

Considerato che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del concorso di cui trattasi;

Decreta:

I possessori dei diplomi di laurea in chimica e in scienze geologiche, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del suddetto decreto ministeriale 30 luglio 1970, possono presentare domanda di partecipazione al concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato di terza classe in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con le modalità previste dal bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1973

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1974
Registro n. 32 *Istruzione, foglio n.* 93

(4748)

REGIONE MOLISE

Varianti alla graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il bando di concorso del veterinario provinciale di Campobasso, prot. n. 2926/U.V.P. del 31 dicembre 1971, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1971;

Visti i propri decreti n. 293 e n. 294 del 6 settembre 1973, relativi all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei ed alla nomina dei vincitori dei posti messi a concorso;

Constatato che il vincitore della condotta consorziata di Lupara-Castelbottaccio ha rinunziato alla titolarità del posto assegnatogli e che gli idonei graduati dopo il predetto, interpellati secondo l'ordine di merito, hanno ugualmente rinunziato al conferimento della titolarità del posto suindicato;

Rilevato che gli ultimi cinque graduati idonei da interpellare hanno ottenuto il medesimo punteggio, per cui, a norma dell'art. 10 del succitato bando di concorso, occorre applicare nei loro confronti le preferenze previste dalla legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 634 in data 5 aprile 1974 con la quale si è provveduto ad approvare la graduatoria dei predetti candidati in base al possesso dei titoli preferenziali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 22 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

I candidati Becattini dott. Giuseppe, Bulletta dott. Carlo, Costanzo dott. Giovanni, D'Alessandro dott. Andrea, Di Ermenegildo dott. Guido, risultati idonei con punti 42 all'ultimo posto della graduatoria di merito di cui al proprio decreto n. 293 del 6 settembre 1973 citato in premessa, vengono graduati, secondo il possesso dei titoli preferenziali, nell'ordine seguente:

15. Becattini Giuseppe, coniugato;
16. D'Alessandro Andrea, nato il 7 ottobre 1940;
17. Bulletta Carlo, nato il 13 marzo 1941;
18. Costanzo Giovanni, nato il 4 maggio 1942;
19. Di Ermenegildo Guido, nato il 27 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Molise e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 6 maggio 1974

Il presidente: D'UVA

(4750)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1974, n. 6.

Contributi per l'assistenza farmaceutica diretta a coltivatori diretti, artigiani e commercianti.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a che non sarà provveduto con legge dello Stato, ovvero fino alla istituzione del servizio sanitario nazionale, la regione Calabria concede contributi per l'assistenza farmaceutica diretta ai soggetti aventi diritto alle prestazioni assistenziali di malattia a norma delle leggi istitutive, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 novembre 1954, n. 1136 per i coltivatori diretti, 29 dicembre 1956, n. 1533 per gli artigiani e 27 novembre 1960, n. 1397 per gli esercenti le attività commerciali.

Art. 2.

La regione Calabria concede, altresì contributi per l'assistenza farmaceutica in forma diretta ai titolari di pensione, già lavoratori autonomi, assistiti ai sensi delle leggi 29 maggio 1967, n. 369 per i coltivatori diretti; 27 febbraio 1963, n. 260 per gli artigiani e 22 luglio 1966, n. 613 per gli esercenti attività commerciali, nonchè ai rispettivi familiari a carico che ne abbiano diritto in base alle predette leggi, purchè non aventi diritto ad assistenza farmaceutica da parte di altri enti.

Art. 3.

L'assistenza farmaceutica di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e gestita rispettivamente dalle casse mutue provinciali per i coltivatori diretti, dalle casse mutue provinciali per gli artigiani e dalle casse mutue provinciali per gli esercenti attività commerciali, in conformità di quanto stabilito dalla convenzione nazionale per le prestazioni farmaceutiche agli assistibili degli enti mutualistici dell'8 marzo 1972, con le modalità ed i limiti di cui all'art. 3 della convenzione medesima.

I comitati sanitari di zona dalla data in cui saranno costituiti con legge regionale subentrano, in sostituzione delle casse mutue provinciali di cui al precedente comma, nella gestione dell'assistenza farmaceutica.

Le casse mutue provinciali di cui al primo comma cessano, comunque, dalla gestione dell'assistenza farmaceutica alla data del 31 dicembre 1974.

Art. 4.

Per gli scopi di cui alla presente legge, la regione Calabria concederà agli enti gestori indicati nel precedente art. 3, un contributo massimo annuo nella misura di: L. 6.000 per ciascun soggetto assistibile fra quelli compresi nel precedente art. 2; L. 3.500 per ciascun soggetto assistibile fra quelli compresi nel precedente art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori acconti semestrali sugli importi dovuti a norma del presente articolo.

Art. 5.

Al termine di ciascun esercizio finanziario e, comunque, non oltre il mese di marzo dell'esercizio successivo, le casse mutue trasmetteranno alla Regione i rendiconti delle spese sostenute per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

I contributi di cui all'art. 4 sono concessi agli enti gestori in base ad apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti medesimi e la giunta regionale. Le convenzioni dovranno prevedere, tra l'altro, adeguate forme di controllo sulla gestione dei contributi.

La Regione effettua il controllo sugli aventi diritto e sulla gestione dei fondi per l'assistenza farmaceutica di cui alla presente legge. Tale controllo è esercitato:

a) per le casse mutue comunali per i coltivatori diretti da una commissione composta di cinque membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per le casse mutue provinciali per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali da una commissione composta di cinque membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal Consiglio regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le commissioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma sono nominate, con decreto del Presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nessun onere derivante dalla gestione dell'assistenza farmaceutica può gravare sul bilancio della Regione.

Art 7.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Ai fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa per l'anno 1973 di lire 900 milioni e per gli anni successivi di lire 1 miliardo all'anno.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

per l'anno 1973 e per la somma di lire 900 milioni a carico del cap. 5681 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 « Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione » che presenta la necessaria disponibilità, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

per l'anno 1974 e per la somma di lire 1 miliardo a carico del capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 con la denominazione « Assegnazione contributi per l'assistenza farmaceutica diretta a coltivatori diretti, artigiani e commercianti » con lo stanziamento di lire 1 miliardo e per i successivi esercizi, in ragione di un miliardo di lire all'anno, con imputazione ai corrispondenti capitoli; agli oneri relativi si fa fronte con la quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 35 dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 22 aprile 1974

GUARASCI

(4591)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1974, n. 7.

Contributi per la formazione o revisione dei piani regolatori generali comunali o intercomunali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 18 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di attuare una completa disciplina urbanistica, in funzione di una orientata tutela dell'ambiente naturale nelle zone costiere, la Regione concede ai comuni, compresi nello elenco allegato alla presente legge, o loro consorzi un contri-

buto per la formazione o revisione del piano regolatore generale di cui agli articoli 7 e seguenti, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, delibererà le direttive alla cui osservanza resta subordinata la concessione dei contributi.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo può essere liquidato, in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, tenuto conto dell'estensione territoriale del comune, e nei limiti delle disponibilità di cui al successivo art. 4, fino ad un massimo rispettivamente dell'80 %, 65 %, 50 %, della spesa per i piani concernenti comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, superiore a cinquemila abitanti, superiore a diecimila abitanti.

Più comuni possono consorziarsi al fine di redigere o modificare i propri piani regolatori generali, coordinandoli in conformità alle finalità e alle direttive di cui all'art. 1 della presente legge. In tal caso il contributo può essere aumentato fino ad un massimo del 95 %, 80 % e 65 % della spesa riconosciuta ammissibile, rispettivamente per consorzi con popolazione fino a diecimila abitanti, superiore a diecimila abitanti e superiore a cinquantamila abitanti.

Art. 3.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte della Regione del piano regolatore generale comunale o intercomunale e al riconoscimento della sua conformità ai fini di cui all'art. 1 della presente legge.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta.

Dall'ammontare del contributo è detratto l'importo di altri contributi o sovvenzioni dalla pubblica amministrazione di cui il comune per lo stesso titolo abbia comunque usufruito.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1974 e di lire 300 milioni per l'anno 1975.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede per l'anno 1974 e per la somma di lire 300 milioni a carico del capitolo che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 con la denominazione « Contributi per la formazione o revisione dei piani regolatori generali comunali » con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1975 e per la somma di lire 300 milioni con imputazione al corrispondente capitolo; agli oneri relativi si fa fronte con la quota parte spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 9 della legge 10 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Elenco per provincia dei comuni cui si applicano i benefici previsti dalla presente legge.

Catanzaro:

1) Badolato; 2) Belcastro; 3) Borgia; 4) Botricello; 5) Briatico; 6) Catanzaro; 7) Cirò; 8) Cirò Marina; 9) Cropani; 10) Crotone; 11) Crucoli; 12) Curinga; 13) Cutro; 14) Davoli; 15) Falerna; 16) Gizzeria; 17) Guardavalle; 18) Isca sullo Ionio; 19) Isola di Capo Rizzuto; 20) Joppolo; 21) Lamezia Terme; 22) Melissa; 23) Montauro; 24) Montepaone; 25) Nicotera; 26) Nocera Terinese; 27) Parghelia; 28) Pizzo; 29) Ricadi; 30) San Sostene; 31) Santa Caterina dello Ionio; 32) Sant'Andrea Apostolo dello Ionio; 33) Satriano; 34) Sellia Marina; 35) Simeri Crichi; 36) Soverato; 37) Squillace; 38) Staletti; 39) Strongoli; 40) Tropea; 41) Vito Valentia; 42) Zambrone.

Cosenza:

1) Acquappesa; 2) Albidona; 3) Amantea; 4) Amendolara; 5) Belmonte Calabro; 6) Belvedere Marittimo; 7) Bonifati; 8) Calopezzati; 9) Cariati; 10) Cassano allo Jonio; 11) Cetraro; 12) Corigliano Calabro; 13) Crosia; 14) Diamante; 15) Falconara Albanese; 16) Fiumefreddo Bruzio; 17) Fuscaldo; 18) Grisolia; 19) Guardia Piemontese; 20) Longobardi; 21) Mandatoriccio; 22) Montegiordano; 23) Paola; 24) Pietrapaola; 25) Praia a Mare; 26) Rocca Imperiale; 27) Roseto Capo Spulico; 28) Rossano; 29) Sangineto; 30) San Lucido; 31) San Nicola Arcella; 32) Santa Maria del Cedro; 33) Scala Coeli; 34) Scalea; 35) Tortora; 36) Trebisacce; 37) Villapiana.

Reggio Calabria:

1) Ardore; 2) Bagnara Calabra; 3) Bianco; 4) Bovalino; 5) Bova Marina; 6) Brancaleone; 7) Bruzzano Zeffirio; 8) Camini; 9) Casignana; 10) Caulonia; 11) Condofuri; 12) Ferruzzano; 13) Gioia Tauro; 14) Grotteria; 15) Locri; 16) Marina di Gioiosa Ionica; 17) Melito di Porto Salvo; 18) Monasterace; 19) Montebello Ionico; 20) Motta San Giovanni; 21) Palizzi; 22) Palmi; 23) Portigliola; 24) Reggio Calabria; 25) Riace; 26) Roccella Ionica; 27) Rosarno; 28) San Lorenzo; 29) Sant'Ilario dello Ionio; 30) Scilla; 31) Seminara; 32) Siderno; 33) Stignano; 34) Stilo; 35) Villa San Giovanni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 maggio 1974

GUARASCI

(4592)

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1974, n. **8**.

Integrazione alla legge regionale 26 giugno 1973, n. 7, recante: diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 20 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 1 della legge regionale 26 giugno 1973, n. 7, concernente « Diritto di immissione nei ruoli regionali del personale e corresponsione di un acconto mensile », è aggiunto il seguente comma:

« Tale diritto di passaggio è riconosciuto, a domanda, anche al personale che sia stato richiamato dall'amministrazione di provenienza ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 18 maggio 1974

GUARASCI

(4593)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741550)